



Dall'a.a. 2015/2016 le domande si trasmettono
esclusivamente tramite PIN
Non inviare la domanda in formato cartaceo!

Gentile studente,

Laziodisu prosegue l'impegno a migliorare i propri servizi e a snellire le procedure di partecipazione al bando, così da garantire il diritto allo studio al maggior numero di studenti possibile.

Accogliendo le richieste raccolte durante gli incontri tra gli studenti e il Commissario Prof. Carmelo Ursino, Laziodisu ha eliminato dal Bando unico per l'a.a. 2015/2016 la penale di 500 euro che in passato veniva applicata agli studenti che rinunciavano al posto alloggio dopo il 18 ottobre ed ha migliorato le condizioni per le studentesse nubili con bambini minori di tre anni.

Nel Bando 2015/2016 abbiamo inoltre introdotto alcune importanti novità sia per quanto riguarda le modalità di trasmissione della domanda che per quanto riguarda la compilazione del modulo.

Come già saprai a partire da questo anno accademico non è più possibile la trasmissione della domanda tramite raccomandata: la trasmissione della domanda avverrà infatti attraverso il PIN.

Conserva con cura il PIN: è indispensabile per la trasmissione della domanda e di tutta la documentazione richiesta.

Abbiamo inoltre semplificato il modulo: se sei uno studente italiano non ti sarà più chiesto di inserire il valore del tuo ISEE né la scala di equivalenza della tua famiglia.

Ridurremo in questo modo le possibilità di errore da parte tua e ci faremo carico noi delle necessarie verifiche presso l'INPS. All'interno della pagina relativa al bando, pubblicata sul sito www.laziodisu.it, troverai inoltre il link alla guida predisposta dall'INPS per aiutare nella compilazione dell'ISEE. Consultala per conoscere le novità introdotte dalla nuova normativa ma se hai dei dubbi ti consigliamo di chiedere aiuto al tuo CAF di fiducia: ricorda che la corretta compilazione dell'ISEE e la sua sottoscrizione entro il 9 settembre 2015 è un requisito fondamentale del bando.

Visto il parere positivo raccolto in merito agli strumenti di aiuto alla compilazione del bando abbiamo confermato il numero verde **800723999**: puoi chiedere agli operatori informazioni generiche su date di scadenza e requisiti richiesti. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 19.

Per aiutarti a compilare correttamente il modulo on line abbiamo aggiornato la guida "passo passo" già proposta lo scorso anno. Ti invitiamo a leggerla e a servirtene come uno strumento di supporto per evitare quegli errori durante la compilazione che possono privarti di una opportunità come la borsa di studio o il posto alloggio.

Se nella guida non trovi la risposta che cerchi, o se la tua situazione non è presente tra quelle descritte nel bando e quindi hai bisogno di una informazione personalizzata, ti invitiamo a contattare gli uffici Benefici a concorso della tua Adisu territoriale di riferimento (gli indirizzi sono presenti nel Bando e nella guida).

Infine non dimenticare che l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Laziodisu è a tua disposizione dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 13 al numero 06.4970241.

Se preferisci puoi anche scrivere una mail all'indirizzo urp@laziodisu.it, l'ufficio si impegna a risponderti entro tre giorni lavorativi ma cercherà comunque di accorciare al massimo i tempi di attesa.

Ricorda infine che la Regione Lazio, oltre ai benefici e servizi presenti in questo bando, offre agli studenti altre opportunità che rendono concreto il diritto alla conoscenza: come ad esempio i progetti "Torno subito" e "Act" finanziati attraverso i fondi della Unione Europea.

Per saperne di più visita il sito della Regione.

TITOLO I – Principi generali, interventi e classificazione dei destinatari

- Art. 1 – Principi generali ... p.4
- Art.2 – Definizioni ... p.4
- Art. 3 – Benefici e servizi a concorso ... p.4
- Art. 4 – Destinatari dei benefici ... p.5
- Art. 5 – Durata dei benefici ...p.6

TITOLO II – Requisiti di merito e relativa documentazione

- Art. 6 – Determinazione del requisito di merito ... p.7
- Art. 7 – Determinazione del requisito di merito per studenti disabili.... p.10
- Art. 8 – Bonus ... p.11
- Art.9 – Trasferimenti e nuova immatricolazione a seguito di rinuncia agli studi ... p.12
- Art.10 – Tassa regionale ... p.13

TITOLO III – Requisiti di reddito e relativa documentazione

- Art. 11 – Determinazione del requisito di reddito ... p.13
- Art. 12 – Documentazione relativa al reddito per studenti non appartenenti alla UE -
Attestato dell'Ambasciata o consolato Italiano p.14
- Art. 13 – Documentazione dei requisiti economici per Studenti UE – Autocertificazione ... p. 15

TITOLO IV – Benefici a concorso e servizi

- Art. 14 – Classificazione degli studenti p.15
- Art. 15 – Borse di studio ... p.17
- Art. 16 – Posto alloggio ... p.19
- Art.17 – Contributo per la mobilità internazionale degli studenti ... p.23
- Art. 18 – Premio di laurea ... p.24

TITOLO V – Presentazione e compilazione delle domande

- Art.19 – Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domanda delle
domande ... p.24
- Art.20 – Scadenze ... p. 26

TITOLO VI – Formazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie

- Art.21 – Criteri di formazione delle graduatorie ... p. 26
- Art.22 – Pubblicazione degli esiti dei concorsi ... p. 28
- Art. 23 – Cause di esclusione e decadenza ... p. 28

TITOLO VI - Accertamenti e revoche, sanzioni, obblighi di comunicazione

- Art.24 – Accertamenti ... p. 30
- Art.25 – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 ... p.31

Allegati

• TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, INTERVENTI E CLASSIFICAZIONE DEI DESTINATARI

Art. 1 – Principi generali

In conformità con quanto disposto dal DPCM 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, dal D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, nonché dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio, Laziodisu disciplina l'accesso ai benefici a concorso per l'anno accademico 2015/2016.

Gli studenti richiedenti i benefici devono possedere contemporaneamente i requisiti di reddito e di merito stabiliti dal presente bando.

Le domande sono presentate avvalendosi dell'autocertificazione¹ concernente le informazioni richieste dal modulo on-line, salvo quanto previsto per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente bando si intendono:

a) per **“Università”**: le Istituzioni universitarie elencate nell'allegato A e ogni altra Università statale, non statale, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione Lazio che rilascino titoli di studio aventi valore legale, indicate nel prosieguo del presente bando semplicemente come “Università”;

b) per **“studente”**: lo studente che si iscrive ai corsi presso le università indicate al punto precedente;

c) per **“vincitore”**: lo studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando che risulti vincitore a seguito della pubblicazione della relativa graduatoria;

d) per **“idoneo non vincitore”**: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulti vincitore nella relativa graduatoria per mancanza di disponibilità;

e) per **“studenti matricole”**: gli studenti che si iscrivono ad un primo anno di corso (laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, ecc.);

f) per **“studenti iscritti ad anni successivi”**: gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo;

g) per **“studenti disabili”**: studenti con invalidità riconosciuta in Italia non inferiore al 66%², o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

h) per **“studenti in sede”**: gli studenti residenti nel Comune in cui ha sede il corso di studi universitario seguito, e gli studenti iscritti alle università telematiche;

i) per **“studenti pendolari”**: gli studenti residenti nei Comuni indicati nell'allegato B al presente bando o comunque ad una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede del corso di studi universitario seguito;

l) per **“studenti fuori sede”**: gli studenti residenti in Regioni diverse dal Lazio o nei Comuni indicati nell'allegato C al presente bando o comunque distanti oltre km. 50 dal Comune sede del corso di studi universitario;

m) per **“pendolari calcolati”**: gli studenti che, pur avendo le caratteristiche richieste per gli studenti “fuori sede”, non producano un regolare contratto di locazione della durata minima di 10 mesi, nel comune sede degli studi utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti;

Art. 3 – Benefici e servizi a concorso

1. Borse di studio

Laziodisu al fine di agevolare gli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, eroga nei limiti dei fondi disponibili, una borsa di studio per la frequenza ai corsi di laurea.

¹

Art. 46, 47, 71, 75 e 76 del DPR n. 445/2001

² DPCM 9 aprile 2001, Art. 14

Gli importi massimi sono stabiliti come segue: ³

€ 1.929,22 per gli studenti “in sede”;
€ 2.821,67 per gli studenti “pendolari”;
€ 5.118,36 per gli studenti “fuori sede”.

2. Posti alloggio

Laziodisu, al fine di ridurre il disagio della lontananza dal luogo di studio e agevolare la frequenza dei corsi universitari, assegna nei limiti della propria disponibilità, per un periodo non superiore agli undici mesi, posti alloggio presso le proprie strutture a quanti risultano iscritti entro il 18 novembre 2015.

Possono presentare richiesta di posto alloggio solo “studenti fuori sede” iscritti alle Università con sede legale nel Lazio.

3. Contributi per la mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari di borsa di studio Laziodisu, iscritti presso le Università del Lazio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto nei limiti della disponibilità dei fondi all'integrazione di borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, per una sola volta per ciascun ciclo di laurea.

4. Premio di laurea

Gli studenti “vincitori” di borsa⁴ di studio nell'a.a. 2014/2015, iscritti ai corsi di laurea del nuovo e nuovissimo ordinamento, che conseguano la laurea triennale, la laurea specialistica di 2° livello o la laurea specialistica a ciclo unico/magistrale entro la durata legale del relativo corso di studi, possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della borsa di studio ottenuta nell'anno accademico di riferimento della laurea. Il beneficio può essere erogato per un solo ciclo di studi.

Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del titolo entro il 1° fuori corso.

Il diritto al premio di laurea è subordinato alla disponibilità dei fondi stanziati annualmente. Nel caso in cui le richieste comportassero un esborso maggiore rispetto al fondo stanziato, si procederà all'attribuzione del beneficio sulla base di una graduatoria che verrà predisposta tenendo conto del voto più alto di laurea, e a parità di punteggio, sulla base del valore minore ISEE dichiarato nell'ultima domanda di borsa di studio.

Art. 4 – Destinatari dei benefici

Possono accedere ai benefici gli studenti italiani e stranieri degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R.31 agosto 1999, n.394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che s'iscrivono presso le Università con sede nella Regione Lazio.

Possono partecipare gli studenti che s'iscrivono a corsi istituiti:

1. precedentemente al decreto ministeriale n.509/1999 (vecchio ordinamento)
 - di laurea;
 - di diploma di laurea;
2. con il decreto ministeriale n.509/1999 (nuovo ordinamento)
 - di laurea triennale;
 - di laurea specialistica;
 - di laurea specialistica a ciclo unico e magistrale;
 - di scuola di specializzazione (esclusi gli studenti appartenenti all'area medica che beneficiano di borsa di studio, contratto di formazione lavoro o altro beneficio e remunerazione)⁵;
3. con il decreto ministeriale n.270/2004 (nuovissimo ordinamento)
 - di laurea;

³ Decreto Ministeriale 14 luglio 2015 n. 486

⁴ DPCM del 9 aprile 2001, art. 3 comma 5

⁵ D.Lgs. N° 368/1999

- di laurea magistrale;
- di laurea magistrale a percorso unitario.

4. dottorato di ricerca (con esclusione degli studenti che beneficiano della borsa di studio o altro contributo da parte dell'Università o altre Istituzioni)

Art. 5 – Durata dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di studio sotto indicati:

- corsi di laurea vecchio ordinamento vecchio ordinamento:** la fruizione dei benefici è prevista per la durata legale dei corsi di studio più un anno a partire dall'anno di prima immatricolazione, per il concorso borsa di studio; per la durata legale dei corsi di studio, più due anni, invece, per gli altri concorsi (servizi abitativi, contributo mobilità internazionale UE.);
- corsi di laurea o laurea triennale di 1° livello, laurea specialistica biennale di 2° livello o magistrale, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale o a percorso unitario, incluse le lauree nuovo ordinamento di alta formazione artistica e musicale:** la fruizione dei benefici è prevista per la durata legale dei corsi di studio, a partire dall'anno di prima immatricolazione, più un semestre per il concorso borse di studio (pari al 50% dell'importo); più due semestri per gli altri concorsi;
- corsi di dottorato di ricerca** (con esclusione per gli studenti beneficiari di borsa di studio o altro contributo da parte di università o altre Istituzioni pubbliche o private): la fruizione dei benefici è prevista per la durata legale del corso di studio, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- corsi specializzazione⁶** (con esclusione per gli studenti appartenenti all'area medica che beneficiano di borsa di studio, contratto di formazione lavoro o altro beneficio e remunerazione): la fruizione dei benefici è prevista per la durata legale del corso di studio, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- corsi di istituzioni di alta formazione artistica e musicale (Accademie di belle arti, Accademia d'arte drammatica, ecc.) con percorso di laurea vecchio ordinamento (esami invece di crediti):** la fruizione dei benefici è riconosciuta per un periodo pari alla durata legale dei corsi prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Gli studenti già in possesso di un titolo di laurea triennale che si iscrivono a un corso di laurea a ciclo unico/magistrale possono usufruire dei benefici del presente bando solo per la differenza tra il numero degli anni impiegati per il conseguimento del titolo posseduto, e il periodo cui sono riconosciuti i benefici nei corsi di laurea a ciclo unico (a partire dall'anno di prima immatricolazione).

• TITOLO II – REQUISITI DI MERITO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Art. 6 – Determinazione del requisito di merito

L'anno di iscrizione viene calcolato tenendo conto dell'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un corso come di seguito specificato:

Tabella n.1 – Computo dell'anno di iscrizione

Corso di studio	Anno di prima immatricolazione
- Laurea vecchio ordinamento - Alta formazione artistica e musicale vecchio ordinamento - Laurea triennale di 1° livello - Laurea specialistica a ciclo unico/Magistrale	Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
- Laurea specialistica di 2° livello - Magistrale	Anno accademico successivo al conseguimento della laurea triennale in cui ci si è immatricolati e/o iscritti per la prima volta presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano.
- Scuola di specializzazione - Dottorato di ricerca	Anno accademico in cui ci si è immatricolati e/o iscritti a tale tipo di corso presso una qualsiasi università presente sul territorio italiano

⁶ D.Lgs. N° 368/1999

Sono ammessi alla fruizione dei benefici/servizi gli studenti in possesso del requisito di merito sotto indicato:

Studenti matricole

Gli studenti "matricole", regolarmente iscritti per l'a.a. 2015/2016, conseguono provvisoriamente i benefici in base al requisito relativo alla condizione economica.

Per gli studenti iscritti ad un primo anno di un corso di laurea triennale di 1° livello, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, ivi compresi i corsi del nuovo ordinamento istituiti presso le Accademie/Conservatori/Istituti superiori di grado universitario di durata triennale, i requisiti di merito sono valutati ex-post, con riferimento ai diversi corsi di studio.

A coloro che acquisiscono 20 crediti dopo il 10 agosto 2016, purché entro il 30 novembre 2016, viene corrisposta solo la metà dell'ammontare complessivo della borsa di studio (1a rata).

Il saldo della borsa di studio è corrisposto al conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto 2016, a seguito della verifica della registrazione dei crediti da parte dell'Università.

La borsa di studio e gli altri benefici vengono revocati se lo studente non consegue i 20 crediti entro la data del 30 novembre 2016.

a) Agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico di Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche e Ingegneria edile - Architettura dell'Università di Roma – La Sapienza

Il saldo della borsa di studio è corrisposto al conseguimento di 15 crediti entro il 10 agosto 2016, a seguito della verifica della registrazione dei crediti da parte dell'Università.

La borsa di studio e gli altri benefici vengono revocati se lo studente non ha conseguito i 15 crediti entro la data del 30 novembre 2016.

b) agli studenti iscritti ad un corso di specializzazione (escluse quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. n.368/1999) o ad un dottorato di ricerca (esclusi i vincitori di borsa di studio di cui al DM. n.224/1999) l'intera borsa di studio e gli altri benefici sono revocati qualora lo studente non consegua l'ammissione al secondo anno.

c) agli studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento o a corsi di studio particolari che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami (escluse Accademie d'arte e i corsi di alta formazione artistica e musicale): l'intera borsa di studio e gli altri benefici sono revocati qualora lo studente non superi, entro il 30 settembre 2016 almeno due esami annuali, nel caso l'ordinamento degli studi per il primo anno ne preveda più di quattro, o un esame annuale nel caso l'ordinamento ne preveda massimo quattro;

d) Studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti e corsi di alta formazione artistica e musicale che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami l'intera borsa di studio e gli altri benefici sono revocati qualora lo studente non superi entro il 30 settembre 2016 gli esami fondamentali previsti per l'iscrizione al secondo anno. L'eventuale iscrizione con riserva al 2° anno, in difetto degli esami richiesti, è motivo di esclusione dai benefici.

In presenza delle seguenti situazioni eccezionali i termini per il conseguimento del merito possono essere prorogati di tre mesi, esclusivamente ai fini della conferma al diritto alla borsa di studio per l'a.a. 2015/2016:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda on-line;
- b) ricovero ospedaliero di almeno dieci giorni del richiedente la borsa di studio;
- c) nascita di un figlio;
- d) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

L'istanza di proroga debitamente documentata, deve essere presentata, a pena di esclusione, prima della scadenza del termine fissato per conseguire il merito richiesto dal bando. L'accoglimento delle istanze di proroga è comunque subordinato alla valutazione discrezionale e insindacabile da parte di Laziodisu.

In caso di accoglimento della richiesta lo studente deve comunicare il raggiungimento del merito entro 15 giorni dalla scadenza della proroga concessa, pena la decadenza dal beneficio.

Studenti iscritti ad anni successivi nuovo e nuovissimo ordinamento

I requisiti di merito sono valutati sulla base dei crediti/esami acquisiti complessivamente dal momento dell'immatricolazione fino al 10 agosto 2015.

I requisiti minimi per l'accesso ai benefici di cui al presente bando sono indicati nella seguente tabella n. 2.

Tabella 2 – Numero di crediti da acquisire

Anno di corso 2015/2016	Corsi di laurea triennali	Corsi di laurea specialistica a ciclo unico	Corsi di laurea specialistica o magistrale biennale
2°	25	25	30
3°	80	80	-
4°	-	135	-
5°	-	190	-
1° Fuori corso	135	245	80
6° (Medicina)	-	245	-
1° Fuori corso (Medicina)	-	300	-

Concorrono al raggiungimento del requisito di merito anche:

1) i crediti conseguiti a seguito della frequenza dei laboratori, stage, e attività formative, ivi compresi i crediti eventualmente acquisiti per la progressiva maturazione di esami integrati

La somma di tali crediti deve essere dichiarata nello specifico campo predisposto sul modulo on-line, e va aggiunta ai crediti derivanti da esami.

La certificazione dei suddetti crediti, rilasciata dall'Università deve essere poi allegata al momento dell'invio della domanda.

2) i crediti derivanti da attività di tirocinio

Il riconoscimento dei crediti parziali conseguiti nell'a.a.2014/2015, calcolati alla data 10 agosto 2015, è subordinato al superamento dell'esame finale da espletarsi entro 31 ottobre 2015, salvo che l'interessato non dichiari di non avere potuto sostenere l'esame finale per cause imputabili all'Università. In tal caso, lo studente deve comunque sostenere e superare l'esame finale entro il primo appello utile. L'attestazione del superamento dell'esame finale di tirocinio dovrà essere trasmessa con modalità on-line tramite PIN. Il mancato superamento dell'esame deve essere comunicato tempestivamente all'Adisu territoriale al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per chi rende dichiarazioni non veritiere. Il mancato superamento dell'esame comporta l'azzeramento dei crediti da tirocinio dichiarati. La somma di tali crediti deve essere dichiarata nello specifico campo predisposto sul modulo on-line e sommata ai crediti derivanti da esami.

3) i crediti derivanti da idoneità

Tali crediti devono essere conteggiati tra quelli derivanti da esami e non devono essere certificati né documentati.

Ai fini del conferimento dei benefici sono ritenuti validi solo i crediti/esami stabiliti all'interno del percorso didattico statuito in ciascun corso di laurea. Pertanto, crediti/esami conseguiti in eccedenza allo stesso a completamento della formazione propria e personale, non sono valutabili nell'ambito delle procedure concorsuali del presente bando.

Studentesse nubili con prole

Per le studentesse nubili con figlio/i di età inferiore ai tre anni, i requisiti di merito di cui al presente articolo, vengono ridotti del 10%.

Situazioni particolari

Gli studenti iscritti presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma Tor Vergata come "3° anno ripetente" di una laurea triennale o come "2° anno ripetente" laurea specialistica sono considerati a tutti gli effetti iscritti ad un primo anno fuori corso.

Il requisito di merito da conseguirsi alla data del 10 agosto 2016, è in via di eccezione, modificato per le Università/Facoltà/Corsi di seguito indicati alla tabella n. 3.

Tabella 3 - Numero di crediti da acquisire per anni di corso – Situazioni particolari

Università	Facoltà	Tipo di corso	Corso	Anno di corso	N. di crediti
Sapienza	Farmacia	Laurea specialistica a ciclo unico (DM.509)	Farmacia	2°	20
				3°	60
				4°	108
				5°	154
				1° FC	245
	Farmacia	Laurea specialistica a ciclo unico (DM.509)	C.T.F.	2°	17
				3°	60
				4°	107
				5°	157
				1° FC	245
	Ingegneria	Laurea specialistica a ciclo unico (DM.509)	Ingegneria edile Architettura	2°	20
				3°	68
				4°	124
				5°	170
				1° FC	245
LUISS	Tutte le facoltà	Laurea triennale	Tutti i corsi	2°	31
				3°	100
				1° FC	155
	Tutte le facoltà	Laurea specialistica a ciclo unico/magistrale	Tutti i corsi	2°	31
				3°	100
				4°	168
				5°	230
				1° FC	265
	Tutte le facoltà	Laurea specialistica biennale/magistrale	Tutti i corsi	2°	38
				1° FC	90

Studenti iscritti a corsi vecchio ordinamento

Gli studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento (escluse le Accademie d'arte e i corsi di alta formazione artistica e musicale) che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami, devono avere superato entro il 30 settembre 2015, gli esami indicati nella seguente tabella n.4:

Tabella 4 – Tabella merito studenti iscritti a corsi con vecchio ordinamento

Anno di corso 2015/2016	Requisiti minimi di merito per tutti i corsi di laurea
Isritti ad un 2° anno di corso	Devono aver superato entro il 30 settembre 2016 almeno due esami annuali qualora l'ordinamento ne preveda più di quattro, un esame annuale qualora ne preveda fino a quattro.
Isritti ad un 3° anno di corso e fino al penultimo anno di corso	Devono aver superato entro il 30 settembre 2016 almeno la metà più uno degli esami annuali dell'anno precedente a quello di iscrizione previsti dall'ordinamento degli studi e dal rispettivo corso di studi arrotondato per difetto
Isritti ad un ultimo anno di corso	Devono aver superato entro il 30 settembre 2016 almeno il 60% degli esami annuali dell'anno precedente a quello di iscrizione previsti dall'ordinamento degli studi e dal rispettivo corso di studi arrotondato per difetto
Isritti ad un 1° FC	Devono aver superato entro il 30 settembre 2016 almeno il 66% degli esami annuali dell'anno precedente a quello di iscrizione previsti dall'ordinamento degli studi e dal rispettivo corso di studi arrotondato per difetto

iscritti ad un 2° FC (solo per posto alloggio)	Devono aver superato entro il 30 settembre 2016 almeno il 90% degli esami annuali dell'anno precedente a quello di iscrizione previsti dall'ordinamento degli studi e dal rispettivo corso di studi arrotondato per difetto
--	---

Il numero degli esami necessario per ottenere i benefici viene calcolato in riferimento agli esami previsti per ciascun anno di corso, a partire dalla prima immatricolazione, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente si sia trovato nella condizione di “fuori corso intermedio”, ripetente o abbia effettuato passaggio da altro corso di laurea. Sono considerati validi solo gli esami superati con votazione espressa in trentesimi.

Sono considerati validi soltanto gli esami superati con votazione espressa in trentesimi.

Non sono considerati validi gli esami con giudizio di idoneità e quelli con valutazione non espressa in trentesimi, anche se obbligatori ai fini del conseguimento della laurea.

Nel caso in cui il numero complessivo degli esami non sia un numero intero, lo stesso viene arrotondato per difetto.

Sono da considerarsi solo le semestralità che costituiscono “annualità”. Se è stata superata una sola mezza annualità questa non potrà essere computata. Nel conteggio la votazione di due semestrali si sommano e il risultato si divide per due.

Gli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti e a corsi di alta formazione artistica e musicale ad anni di corso successivi al primo (con ordinamenti che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami), per avere diritto ai benefici previsti dal bando devono aver superato entro il 30 settembre 2015 gli esami fondamentali necessari per l'iscrizione all'anno successivo e almeno un esame complementare se previsto dal relativo ordinamento didattico universitario.

L'eventuale iscrizione con riserva all'anno successivo, in difetto degli esami fondamentali richiesti, è motivo di esclusione.

Ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, i benefici previsti dal presente bando sono concessi agli studenti iscritti ai corsi di alta formazione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dal primo anno di immatricolazione. Pertanto gli studenti che si iscrivono o si sono iscritti in qualità di fuori corso, ripetenti o “fuori corso intermedio”, sono esclusi dai benefici.

Art. 7 – Determinazione del requisito di merito per studenti disabili

Fermo restando quanto stabilito riguardo al requisito di reddito, per gli studenti disabili con invalidità riconosciuta in Italia non inferiore al 66%⁷, o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n.104, è previsto un requisito di merito più favorevole così come riportato nelle seguenti casistiche:

Studenti iscritti a corsi di laurea del nuovo e nuovissimo ordinamento

Per gli iscritti a corsi di studio istituiti in attuazione dei D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 i benefici sono concessi, per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di laurea triennale 1° livello, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, laurea specialistica di 2° livello, con le seguenti modalità:

- a) per un periodo pari alla durata di nove semestri per i corsi di laurea 1° livello a partire dalla prima immatricolazione;
- b) per un periodo di sette semestri per i corsi di laurea specialistica 2° livello a partire dalla prima immatricolazione;
- c) per un periodo di tredici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale a partire dalla prima immatricolazione;
- d) per un periodo di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale (corso di medicina di sei anni) a partire dalla prima immatricolazione.

Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo devono avere conseguito entro il 10 agosto 2015 il numero dei crediti riportati nella seguente tabella n. 5 ed essere ammessi alla frequenza relativa all'anno di corso per il quale sono richiesti i crediti.

⁷ DPCM 9 aprile 2001, Art. 14

Tabella 5 – Numero di crediti da acquisire per gli studenti disabili

Anno di corso	Corsi di laurea triennale	Corsi di laurea specialistica	Corsi di laurea specialistica o magistrale biennale
2°	15	15	18
3°	56	56	-
4°	-	94	-
5°	-	133	-
1° FC	94	171	56
2° FC	133	222	94
6° Medicina	-	171	-
1° FC Medicina	-	222	-
2° FC	-	228	-

Il numero di crediti da acquisire, entro il 10 agosto 2015, per anno di corso, così come indicato nella tabella n. 5, è così modificato:

Tabella 6 - Numero di crediti da acquisire per anni di corso studenti disabili

Università	Facoltà	Tipo di corso	Corso	Anno di corso	Numero di crediti
Sapienza	Farmacia	Laurea specialistica a ciclo unico (D. M. 509)	Farmacia	2°	12
				3°	42
				4°	75
				5°	107
				1° fuori corso	171
				2° fuori corso	222
	Farmacia	Laurea specialistica a ciclo unico (D. M. 509)	C.T.F.	2°	10
				3°	42
				4°	74
				5°	109
				1° fuori corso	171
				2° fuori corso	222
	Ingegneria	Laurea specialistica a ciclo unico (D. M. 509)	Ingegneria edile Architettura	2°	12
				3°	48
				4°	86

Qualora lo studente iscritto ad anni di corso successivi non abbia conseguito il numero di crediti previsto, potrà avvalersi del bonus, secondo le modalità indicate al seguente art. 8.

Con riguardo al concorso per la borsa di studio, agli studenti iscritti al 2° anno fuori corso, sarà corrisposto un importo pari al 50% del beneficio totale.

Art. 8 Bonus

Gli studenti in difetto dei requisiti di merito possono utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus il cui valore varia in relazione all'anno di corso frequentato, secondo le seguenti modalità⁸:

Punti di bonus disponibili	Anno di corso frequentato
5	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno di corso
12	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno di corso
15	se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni di corso successivi.

L'eventuale quota residua dei crediti virtuali del bonus, può essere utilizzata nel restante corso della carriera.

Lo studente iscritto a corsi di laurea specialistica di 2° livello, per il conseguimento dei requisiti di merito può impiegare il bonus residuo che non ha utilizzato nel corso della laurea triennale, fino ad un massimo di n.12 crediti.

⁸ DPCM 9 aprile 2001, art. 6 c. 6

Gli studenti provenienti da una sede universitaria diversa da quelle esistenti nella Regione Lazio, per usufruire del bonus, devono autocertificare il numero di crediti utilizzati nella carriera pregressa. Laziodisu procede alla verifica di quanto dichiarato dallo studente in sede di compilazione della domanda.

Il bonus non può essere utilizzato da studenti:

- a) iscritti a corsi di laurea specialistica di 2° livello, con titolo accademico d'ingresso relativo a corsi del vecchio ordinamento e/o con titolo di studio estero;
- b) iscritti a corsi di laurea specialistica di 2° livello, che hanno effettuato per il conseguimento della laurea triennale un passaggio dal vecchio (il cui merito è espresso in esami) al nuovo ordinamento;
- c) iscritti ad un primo anno di corso "matricole" di laurea triennale, laurea specialistica biennale, laurea specialistica a ciclo unico/magistrale;
- d) iscritti ad un corso di studio, tra quelli per i quali è consentito l'utilizzo del bonus, che abbiano ottenuto il riconoscimento di crediti/esami sostenuti all'estero, ivi compresi quelli per l'avvenuto conseguimento di un titolo accademico straniero;
- e) iscritti ad un anno successivo al primo che possiedano già i crediti necessari per ottenere i benefici previsti dal bando;
- f) che abbiano ottenuto abbreviazioni di carriera a vario titolo.

Ai fini della predisposizione della graduatoria gli studenti che abbiano fatto richiesta di bonus saranno posizionati in graduatoria dopo coloro che hanno raggiunto effettivamente il requisito di merito richiesto.

Art.9 – Trasferimenti. Nuova immatricolazione a seguito di rinuncia agli studi

I benefici sono concessi una sola volta per ciascun anno e/o livello di corso. L'anno di iscrizione viene calcolato tenendo conto dell'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un corso di studi presso un'università italiana.

In caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento di sede universitaria, il numero di crediti/esami necessario per usufruire dei benefici è calcolato sulla base degli anni di iscrizione trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione, cioè tenendo conto degli anni di iscrizione relativi al corso di laurea precedente al passaggio o trasferimento.

Lo studente che richiede il riconoscimento di un titolo accademico (esami, titoli, crediti, ecc. conseguiti all'estero o in Italia) può pertanto usufruire soltanto dei benefici riferiti agli anni di corso residui per il conseguimento del relativo titolo.

Lo studente che abbia ottenuto l'abbreviazione del percorso di carriera universitaria o l'accesso ad un corso di laurea specialistica di II° livello e/o di dottorato o specializzazione a seguito del riconoscimento, totale o parziale del titolo di studio (italiano o estero), è tenuto alla restituzione di eventuali benefici/costi dei servizi riferiti agli anni di iscrizione per i quali ha usufruito di tale riconoscimento.

Lo studente che abbia presentato all'Università la richiesta di riconoscimento del titolo e degli esami/crediti conseguiti all'estero o in Italia, è tenuto a informarne Laziodisu all'atto della domanda per la borsa di studio, pena l'esclusione dai benefici. In attesa dell'esito dell'istanza, nei suoi confronti verrà sospesa l'erogazione dei benefici, fino a quando lo stesso non procederà a regolarizzare la posizione concorsuale.

Nell'eventualità di un riconoscimento del titolo o di esami/crediti lo studente non potrà usufruire del "bonus" per tutte le tipologie e livelli di corso sopra indicati.

Lo studente deve produrre, a pena di esclusione dai benefici, la documentazione relativa all'avvenuto riconoscimento dei titoli/esami esteri da parte della Università competente, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.

Gli studenti sono tenuti a dare comunicazione all'Adisu territoriale di riferimento riguardo ai seguenti fatti e avvenimenti:

1. rinuncia agli studi;
2. passaggio di corso e/o trasferimento di sede universitaria con riconoscimento o meno di esami/crediti;
3. conseguimento di borsa in concorsi diversi da quello di Laziodisu;

4. ogni altra variazione in ordine ai dati dichiarati nella domanda di partecipazione. La comunicazione, resa per iscritto, deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro un mese dall'avvenimento.

Gli studenti che effettuano una rinuncia agli studi, ma che per gli anni oggetto di rinuncia abbiano ottenuto benefici/servizi da Laziodisu o da altri enti, possono partecipare nuovamente ai successivi concorsi indetti da Laziodisu, solo a condizione di aver restituito, in un'unica soluzione e prima della partecipazione ai concorsi, gli importi pregressi percepiti nel periodo oggetto di rinuncia.

Nell'ipotesi in cui i benefici siano stati erogati da altro ente per il diritto allo studio, lo studente dovrà comprovare, tramite idonea documentazione, la restituzione di quanto percepito negli anni oggetto della rinuncia agli studi.

Art.10 – Tassa regionale

In assenza di diverse indicazioni da parte della propria Università di riferimento, la tassa regionale deve essere versata sul conto di LAZIODISU presso il Tesoriere dell' Ente – Banca Popolare di Sondrio – IBAN: IT46P0569603211000051111X93.

Per l'a.a. 2015/2016 la tassa regionale è di euro 140,00.

Lo studente al momento del versamento deve specificare la seguente causale:

T.R. 2015/2016 – Università + Codice Fiscale + Cognome e Nome dello studente
--

Si ricorda che il mancato pagamento o il pagamento di somme inferiori a quella sopra indicata ha ripercussioni sulla carriera universitaria.

Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2014/2015, non sono tenuti al pagamento della tassa regionale.

Non è dovuto il rimborso della tassa regionale nei riguardi di coloro che si laureano nella sessione straordinaria dell'a.a. 2014/2015 e procedono ugualmente all'iscrizione per l'a.a. 2015/2016 salvo presentazione di idonea documentazione comprovante l'annullamento dell'iscrizione da parte dell'Università di riferimento.

La conservazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento è a carico dello studente.

• TITOLO III - REQUISITI DI REDDITO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Art. 11 – Determinazione del requisito di reddito

Per la partecipazione ai concorsi per l'a.a.2015/2016 i limiti di reddito e patrimonio sono i seguenti:

- ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente): € 19.468,75
- ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente): € 34.069,40

Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione.

Per accedere ai benefici previsti per l'a.a. 2015/2016 tutti gli studenti con patrimonio e redditi prodotti in Italia sono tenuti alla compilazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa ai redditi del 2013 (duemilatredici).

Ai sensi della vigente normativa⁹ le DSU sottoscritte anteriormente al 15 gennaio 2015 hanno cessato la loro validità: non è quindi più consentita la possibilità di confermare il reddito dichiarato gli anni precedenti.

⁹DPCM 5 dicembre 2013 n.159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per quanto riguarda la determinazione della composizione del nucleo familiare¹⁰, l'indicatore della situazione reddituale¹¹, l'indicatore della situazione patrimoniale¹² e le modalità di compilazione del quadro relativo alla richiesta delle prestazioni per il diritto allo studio¹³, nonché per ogni altra materia riferita al calcolo dell'ISEE il presente bando fa riferimento al DPCM 5 dicembre 2013 n.159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.

Lo studente è tenuto a verificare veridicità e correttezza dei dati inseriti nella DSU.

Lo studente deve richiedere l'ISEE relativo alle prestazioni al diritto allo studio.

L'attestazione, completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario deve essere sottoscritta, presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l'INPS entro la data perentoria del 9 settembre 2015.

La sottoscrizione della DSU deve essere effettuata entro il giorno 9 settembre 2015, pena l'esclusione dal beneficio.

Ai fini del presente bando la DSU è presa in considerazione solo se presente nella banca dati INPS entro il 16 ottobre 2015.

Il mancato reperimento della attestazione ISEE presso l'INPS alla data del 16 ottobre 2015 costituisce causa di esclusione.

Art. 12 – Documentazione relativa al reddito per studenti non appartenenti alla UE - Attestato dell'Ambasciata o Consolato italiano -

Per gli studenti non appartenenti all'UE il requisito di reddito è calcolato sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese d'origine nel 2013 da ciascun componente del nucleo familiare e dal 20% dei patrimoni ivi posseduti al 31 dicembre 2014, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all'UE¹⁴ è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti.

Tale documentazione deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per quei Paesi ove esistono comprovate difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia.

Se necessario tale certificazione deve essere legalizzata dalla Prefettura.¹⁵

Lo studente è tenuto a fornire tutte le informazioni indicate nell'allegato D al presente bando.

I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2014 sono valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato.

I redditi percepiti al 31 dicembre 2013 e i patrimoni all'estero, posseduti al 31 dicembre 2014, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio delle valute estere dell'anno di riferimento, determinato ai sensi di legge, ed espressi in euro.

Gli studenti stranieri extra UE impossibilitati a presentare la documentazione relativa ai redditi del 2013 possono avvalersi della facoltà di dichiarare i redditi relativi al 2014.

¹⁰ DPCM 5 dicembre 2013 n.159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, art. 8

¹¹ DPCM 5 dicembre 2013 n.159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, art.4

¹² DPCM 5 dicembre 2013 n.159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, art.5

¹³ DPCM 5 dicembre 2013 n.159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, art. 8

¹⁴ DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 46 c.5

¹⁵ Legge 4 gennaio 1968, n. 15 articolo 17, comma 4. La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Tutti gli studenti hanno l'obbligo di presentare la certificazione della condizione economica. Non è consentita la conferma dei redditi dichiarati negli scorsi anni.

Per gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri indicati nell'allegato E¹⁶, la valutazione del requisito di reddito, viene effettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Nel caso di studenti iscritti ad Università nel Paese di provenienza collegata con accordi o convenzioni con l'Università d'iscrizione in Italia, tale documentazione può essere rilasciata dall'Ateneo di iscrizione estera.

Per gli studenti iscritti ad un primo anno di corso la certificazione in oggetto può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia d'immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In tal caso l'ente che rilascia la certificazione deve dichiarare di impegnarsi alla eventuale restituzione delle somme godute in servizi e/o in denaro per conto dello studente, nell'ipotesi in cui allo stesso vengano revocati i servizi e/o benefici erogati.

Art. 13 – Documentazione dei requisiti economici per studenti UE - Autocertificazione

Gli studenti “matricole” e “anni successivi” provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea, devono seguire le stesse procedure indicate per gli studenti italiani ad eccezione dell'obbligo di presentazione della DSU.

Essi possono autocertificare i redditi/patrimoni prodotti nei Paesi UE. I redditi degli studenti sopra indicati sono valutati con le stesse modalità dei redditi prodotti in Italia, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, come da “Tabella cambi annuali” - allegato F al presente bando. I redditi prodotti all'estero si sommano a quelli prodotti in Italia.

I beni immobili localizzati all'estero al 31 dicembre 2014 sono valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato. L'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà comunque superare il limite stabilito dal presente Bando ¹⁷.

Per i paesi dell'Unione Europea tutti i valori sono espressi in Euro.

Gli studenti appartenenti all'UE che abbiano redditi/patrimoni anche in Italia sono tenuti inoltre alla produzione della attestazione ISEE.

•TITOLO IV - BENEFICI A CONCORSO E SERVIZI

Art. 14 – Classificazione degli studenti

Ai fini della partecipazione ai concorsi previsti nel presente bando, gli studenti sono classificati in diverse tipologie, in base alla distanza tra la propria residenza e la sede universitaria degli studi.

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede in tutto o per più della metà in Italia, dovranno dichiarare il domicilio con le stesse modalità indicate per gli studenti italiani.

Nei casi, in cui gli studenti frequentino il relativo corso di studi in una sede distaccata dell'Università, la classificazione è effettuata considerando la distanza esistente tra il Comune di residenza e la sede effettiva degli studi seguiti.

La tipologia di appartenenza è attribuita automaticamente da Laziodisu sulla base dei dati dichiarati secondo quanto di seguito stabilito:

¹⁶ DM 8 maggio 2001

¹⁷ DPCM 9 aprile 2001, art. 5, c. 9

Studenti “fuori sede”

Lo studente “*fuori sede*”, per essere considerato tale, deve essere residente in una regione diversa dal Lazio o nei Comuni indicati all'allegato C del presente bando.

Lo studente deve inoltre dimostrare, attraverso regolare contratto di locazione di durata minima di dieci mesi, di alloggiare a titolo oneroso nel comune sede degli studi.

A tal fine, indica nel modulo di domanda on-line, oltre al nominativo del locatore, tutti i dati utili riferiti alla registrazione del contratto effettuata presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Coloro che non hanno ancora sottoscritto il contratto di locazione a titolo oneroso, nel modulo di domanda devono esprimere l'intendimento di stipularlo entro la data del 30 dicembre 2015, lasciando in bianco i campi relativi agli estremi del contratto.

Successivamente gli studenti dovranno inviare con modalità on line tramite PIN la copia del contratto stipulato, regolarmente registrato, entro e non oltre il 30 dicembre 2015.

In attesa dell'invio del contratto di locazione, lo studente avrà liquidata la prima rata con l'importo previsto per i pendolari.

Allo studente “*fuori sede*” che non dichiara di aver assunto domicilio a titolo oneroso nel comune sede degli studi, sarà conferita la borsa di studio con lo stesso importo previsto per gli studenti “pendolari”.

Lo studente “*fuori sede*” che fa richiesta anche di posto alloggio non dovrà indicare nel modulo on-line i dati relativi al contratto di locazione, salvo poi presentarlo in caso di mancata assegnazione del posto stesso, al fine di mantenere lo status di fuori sede.

Gli studenti dichiarati “vincitori” di posto alloggio presso una delle residenze di Laziodisu, se dichiarati “vincitori” anche di borsa di studio, hanno diritto alla borsa di studio da “fuori sede”.

Agli studenti risultati “vincitori” di borsa di studio e “idonei (non vincitori)” per il posto alloggio, viene conferita una borsa di studio da “pendolare calcolato”, salvo che non producano entro il 1° febbraio 2016 copia di un contratto di locazione di durata minima di dieci mesi, con validità compresa tra il mese di settembre 2015 e il mese di ottobre 2016. Il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Gli studenti stranieri con la metà dei componenti il nucleo familiare residente all'estero percepiranno la borsa di studio da “fuori sede”, senza l'onere di dover dichiarare un domicilio a titolo oneroso.

Gli studenti che alloggiano a titolo oneroso presso strutture di enti religiosi o privati devono indicarlo nel modulo on-line, compilando tutti i campi relativi a tale opzione.

Per quanto attiene agli iscritti presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale, sono considerati “fuori sede” gli studenti che, pur risiedendo in Comuni distanti meno di Km.50 impieghino più di 60 minuti per raggiungere la sede universitaria o che, in relazione agli orari dei mezzi pubblici, non possano frequentare le lezioni e, che per tale motivo, prendano alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati e enti.

Agli studenti vincitori iscritti al dottorato di ricerca, viene corrisposta una borsa di studio con lo stesso importo degli studenti “fuori sede”.

Studenti “pendolari”

Sono considerati “*pendolari*” gli studenti residenti nei Comuni indicati nell'allegato B del presente bando, o comunque entro 50 km. dalla sede del corso di studi universitario seguito.

Sono altresì considerati “*pendolari calcolati*” gli studenti:

- che, pur avendo la residenza al di fuori della Regione Lazio non indichino nella domanda gli estremi di registrazione del contratto di locazione a titolo oneroso richiesto per gli studenti “fuori sede”;
- che non presentino il contratto di locazione regolarmente sottoscritto e registrato entro il 30/12/2015, pur avendone rappresentato l'intendimento in sede di domanda.

Studenti “in sede”

Ai fini del presente bando sono considerati “*in sede*” gli studenti residenti nel comune dove ha sede il loro corso di studi universitario.

I vincitori di borsa di cui al presente bando, se iscritti a corsi svolti per via telematica, a distanza o altro sistema analogo, hanno diritto al beneficio per un importo uguale a quello previsto per gli studenti "in sede".

Agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, che risultano vincitori di borsa di studio, viene attribuito l'importo previsto per gli studenti "in sede".

Situazioni relative a località non presenti nei predetti allegati B e C o comunque particolari, sono valutate da Laziodisu caso per caso, sulla base della presentazione da parte degli interessati dell'idonea documentazione, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.¹⁸

Art. 15 Borse di studio

Hanno diritto alla borsa di studio gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito, dichiarati vincitori a seguito della pubblicazione della relativa graduatoria.

A tal fine gli studenti devono risultare iscritti all'Università entro il 31 marzo 2016 e non sono ritenute valide iscrizioni con riserva.

Gli importi massimi della borsa di studio¹⁹ sono stabiliti come segue

- € 1.929,22 per gli studenti "in sede";
- € 2.821,67 per gli studenti "pendolari";
- € 5.118,36 per gli studenti "fuori sede".

Le borse di studio sono corrisposte integralmente agli studenti con un ISEE inferiore o uguale ai 2/3 della soglia di riferimento.

L'importo della borsa di studio è pertanto proporzionalmente ridotto, sino alla metà, in presenza di ISEE superiore ai 2/3 e fino al raggiungimento della soglia stessa.

Erogazione della borsa di studio

Prima rata

L'erogazione della prima rata è prevista entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, fatta salva la disponibilità dei fondi. Ai vincitori sarà erogata la metà dell'importo della borsa di studio spettante. Ai vincitori di posto alloggio dalla prima rata sarà detratto l'importo di € 500 a titolo di anticipo sul costo del servizio.

Seconda rata

- a) **agli studenti "matricole"** viene corrisposta a seguito del conseguimento dei crediti/esami richiesti e della verifica della registrazione dei crediti necessari da parte dell'Università, a partire dalla fine del mese di marzo 2017, fermo restando il trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Lazio;
- b) **agli studenti iscritti ad anni successivi al primo** viene erogata a partire dal mese di giugno 2016, fermo restando il trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Lazio;
- a) **agli studenti iscritti al dottorato di ricerca e alla scuola di specializzazione**, il pagamento avviene dopo l'accertamento dell'iscrizione all'anno di corso successivo.

Comunicazioni sui pagamenti

Le notizie relative alle date dei pagamenti sono pubblicate sul sito Laziodisu www.laziodisu.it.

Gli studenti "idonei" e "vincitori" sono tenuti a consultare periodicamente il sito di Laziodisu e/o la sezione "storico esiti/pagamenti", accessibile dalla propria area riservata, per accertarsi del momento in cui verrà disposto in loro favore il pagamento delle relative provvidenze economiche.

Lo studente deve indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda on-line l'indirizzo di posta elettronica, sul quale intende ricevere comunicazioni da parte di Laziodisu.

¹⁸ DPCM del 9 aprile 2001
DM del 14 luglio 2015 n.486

¹⁹

Obblighi a carico dello studente

Il pagamento avviene da parte di Laziodisu tramite accredito su un conto corrente intestato o cointestato allo studente senza alcun onere a carico dei beneficiari. Qualora il codice IBAN indicato dallo studente risulti errato, o il conto intestato a persona diversa dallo studente beneficiario, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente;

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria da cui risulta attribuito lo stato di "vincitore" di borsa di studio, lo studente deve obbligatoriamente comunicare le proprie coordinate bancarie pena la decadenza dal beneficio. .

In caso di errori imputabili a Laziodisu o alla Banca sarà disposta l'emissione di un nuovo mandato di pagamento. Lo studente che riscontra difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a suo nome, deve darne per iscritto apposita segnalazione all'Adisu territoriale di riferimento prima della scadenza dei termini sopraindicati.

In caso di scorrimento di graduatoria, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, lo studente deve comunicare le coordinate del proprio conto corrente per l'accredito delle somme. La mancata comunicazione entro il termine stabilito comporta la decadenza dal beneficio.

Sospensione dei pagamenti

Agli studenti "vincitori" e "idonei (non vincitori)" che devono regolarizzare la loro posizione viene sospeso il pagamento della borsa di studio e quello degli altri benefici fino a quando non producano la documentazione occorrente e necessaria a rimuovere il provvedimento sospensivo. Nella sezione "Storico esiti/pagamenti", accessibile dall'area personale dello studente, vengono segnalate incongruenze e/o irregolarità.

La mancata regolarizzazione della posizione entro il 31 marzo 2016 è causa di esclusione da tutti i benefici.

Tassa regionale

Gli studenti "vincitori" e "idonei (non vincitori)" del concorso di borsa di studio per l'a.a. 2015/2016 hanno diritto ad ottenere da Laziodisu il rimborso della tassa regionale versata per lo stesso anno accademico.

Le tasse d'iscrizione universitaria, se pagate, sono rimborsate dalle Università di appartenenza²⁰.

Accesso agevolato al servizio mensa

a) Gli studenti "idonei (non vincitori)" iscritti ad un primo anno di corso possono fruire del servizio presso le mense di Laziodisu, corrispondendo la tariffa più bassa prevista dall'ente (1^a fascia).

b) Gli studenti "vincitori" di borsa di studio "in sede", hanno diritto a fruire di un pasto gratuito giornaliero²¹, non rimborsabile presso le mense di Laziodisu, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, escluso il periodo di chiusura delle mense.

c) Gli studenti "idonei", iscritti ad anni successivi, hanno diritto a fruire di due pasti gratuiti giornalieri presso le mense di Laziodisu, non rimborsabili, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, escluso il periodo di chiusura delle mense.

Revoca dei benefici

Gli studenti vincitori e idonei ai quali è revocata la borsa di studio sono tenuti a:

- restituire le somme eventualmente percepite;
- rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti;
- pagare la tassa regionale qualora il versamento non fosse stato effettuato in fase di iscrizione.

²⁰ L. 537/1993, art. 5, c. 20

²¹ DPCM del 9 aprile 2001, art 9 comma 2

Gli studenti cui sia stata revocata la borsa di studio devono inoltre regolarizzare la propria posizione con l'università di appartenenza.

Restituzione degli importi percepiti a seguito di revoca

La restituzione delle somme, in un'unica soluzione o a rate, deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di revoca. Sarà fatta eccezione per documentati casi connessi a difficoltà familiari/personali, per i quali potranno essere concessi ulteriori sei mesi/un anno.

In tal caso, qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, l'Ente previa denuncia alle autorità competenti, adirà le vie legali e calcolerà gli interessi di legge sui crediti dovuti.

Laziodisu provvede a inoltrare richiesta all'Università di riferimento per la sospensione della carriera universitaria dell'interessato, per il periodo di insolvenza del debito maturato.

Laziodisu può comunque detrarre gli importi dovuti rifacendosi su eventuali futuri benefici economici da attribuire allo studente a qualsiasi titolo, ivi compreso il deposito cauzionale versato per fruire del posto alloggio.

Rinuncia agli studi successivamente all'assegnazione della borsa di studio

La rinuncia agli studi durante lo stesso anno accademico di assegnazione della borsa di studio comporta per lo studente l'obbligo di restituzione degli importi percepiti, nonché delle somme relative al valore dei servizi fruiti.

Il rimborso della tassa regionale è riconosciuto solo se la predetta rinuncia è formalizzata e definita prima del 31 dicembre 2015.

Art. 16 Posto alloggio

Per garantire un accesso equilibrato al servizio abitativo tra la componente di studenti stranieri non UE e quella degli studenti italiani e stranieri appartenenti all'U.E., sempre nel rispetto della parità di trattamento, i posti alloggio sono assegnati in proporzione al numero delle domande regolari rispettivamente presentate, agli studenti che si siano iscritti entro il 18 novembre 2015.

L'assegnazione della sede e del posto alloggio ai vincitori, viene effettuata in considerazione della posizione dello studente nella relativa graduatoria, ferma restando la ripartizione tra "matricole" e "anni successivi" di cui all'art. 22 del presente bando.

E' adottato un criterio di prevalenza in favore degli studenti che abbiano indicato, nella domanda on-line, la preferenza per una residenza gestita dall'Adisu territoriale afferente all'Università di riferimento. Nel rispetto della graduatoria potranno essere accolte le eventuali richieste di conferma dell'assegnazione dello stesso alloggio dell'anno precedente.

Resta in ogni caso riservata:

- a) agli studenti "matricole" stranieri non appartenenti all'UE una percentuale complessiva non inferiore al 20% del totale dei posti-alloggio assegnabili alle "matricole";
- b) agli studenti "matricole" apolidi e rifugiati politici una percentuale complessiva non inferiore al 5% del totale dei posti alloggio assegnabili alle "matricole".

Gli studenti "vincitori" di posto alloggio hanno diritto, di norma, ad una permanenza abitativa presso le residenze universitarie di undici mesi.

Per l'a.a. 2015/2016 le assegnazioni del posto alloggio saranno effettuate, di massima, entro la prima metà di novembre 2015.

In ogni caso, a prescindere dalla data di assegnazione, il diritto all'occupazione dell'alloggio assegnato ha termine alla data del 31 ottobre 2016.

Durante il mese di agosto le residenze di norma sono chiuse. Pertanto gli studenti devono lasciare libere le stanze e procedere alla riconsegna delle chiavi alla direzione del pensionato. Il mancato adempimento di quanto al precedente paragrafo comporta il pagamento obbligatorio del costo del servizio ancorché non fruito. Nel mese di agosto viene altresì sospeso il servizio di assistenza per gli studenti disabili.

Comunicazione dell'esito del concorso e accettazione del posto alloggio

La pubblicazione degli esiti definitivi del concorso avviene sia sul sito istituzionale, che all'interno dell'Area riservata dello studente. Con successivo avviso è comunicata la procedura, la sede e la data entro la quale lo studente deve effettuare la formale accettazione del posto alloggio assegnato. Trascorso il termine perentorio stabilito dall'Ente, se lo studente non ha proceduto alla accettazione decade d'ufficio dal beneficio.

Con tale comunicazione si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale, e di conseguenza non sarà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione.

Adempimenti propedeutici all'accettazione del posto alloggio

Per effettuare l'accettazione formale del posto alloggio lo studente deve presentarsi nei termini presso la direzione della residenza o presso altro ufficio indicato, portando con sé:

- a) valido documento di riconoscimento;
- b) autocertificazione attestante l'assenza di malattie infettive in atto che pregiudichino la convivenza in comunità. In caso di problemi di salute già accertati (intolleranze alimentari, patologie e/o terapie in corso, ecc...) è necessario allegare la relativa documentazione medica;
- c) permesso di soggiorno valido o copia della richiesta di rinnovo/rilascio a pena decadenza (solo per studenti stranieri non appartenente all'Unione Europea);
- d) ricevuta del versamento di un deposito cauzionale di € 200,00 (che Laziodisu richiede a preventiva copertura di eventuali danni arrecati dallo studente ai beni dell'Ente) effettuato sul - codice IBAN IT46P0569603211000051111X93 Banca Popolare di Sondrio - Tesoreria Laziodisu. Al momento dell'accettazione presso le residenze delle Adisu di riferimento, sarà possibile la stampa del MAV per il pagamento.

Riguardo a tale adempimento si precisa che sono obbligati al versamento di tale importo solo gli studenti matricole o di "primo ingresso" vincitori del servizio abitativo. Gli studenti, invece, che abbiano provveduto al versamento del deposito cauzionale negli anni precedenti dovranno versare la differenza tra € 200,00 e quanto già versato a titolo di deposito cauzionale.

L'accesso e la conseguente presa di possesso dell'alloggio da parte dell'interessato è consentito solo dopo la verifica dell'iscrizione entro la data del 18 novembre 2015 e la completa acquisizione della suddetta documentazione.

Assegnazione dei posti alloggio

L'assegnazione dei posti alloggio è condizionata dalla tipologia delle strutture abitative a disposizione di Laziodisu, dalla graduatoria, dalla dotazione di posti maschili e femminili, dalla sede territoriale di appartenenza, ecc.

Gli studenti "vincitori" di posto alloggio il cui esito risulti essere "sotto condizione", non possono procedere all'accettazione del posto alloggio loro assegnato fintanto che non provvedano a regolarizzare la propria posizione concorsuale. Detta condizione deve essere soddisfatta comunque nei termini richiesti per l'accettazione.

Le eventuali riammissioni in qualità di "vincitori" al beneficio del posto alloggio di studenti risultati esclusi alle graduatorie definitive, sono subordinate alla disponibilità di posti presso le strutture abitative di Laziodisu. Nel caso di indisponibilità di alloggi, allo studente interessato viene conferita comunque una borsa di studio da "fuori sede" indipendentemente dalla presentazione del contratto di locazione oneroso previsto dal bando.

Laziodisu può ridurre la disponibilità dei posti alloggio per lavori straordinari, o esigenze di natura non prevedibile presso le residenze di cui all'allegato G. In tal caso, ai "vincitori" ai quali non venisse conferito il posto alloggio, viene corrisposta la borsa di studio da "fuori sede" o, in alternativa, può essere assegnato un posto alloggio presso altre strutture private in convenzione.

Tra gli studenti non appartenenti all'UE i posti alloggio sono assegnati, per ciascuna nazionalità, in proporzione al numero delle domande regolari rispettivamente presentate.

Trascorso il termine stabilito per formalizzare l'accettazione del posto alloggio, nel caso in cui vi siano ancora dei posti disponibili, Laziodisu procede ad uno scorrimento della graduatoria fino a coprire la rimanente disponibilità alloggiativa.

Eventuali ulteriori assegnazioni verranno comunicate tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale.

Assegnazione della sede

L'assegnazione della sede e del posto alloggio ai vincitori, viene effettuata in considerazione della posizione dello studente nella relativa graduatoria, ferma restando la ripartizione tra "matricole" e "anni successivi" di cui all'art. 22 del presente bando.

E' adottato un criterio di prevalenza in favore degli studenti che abbiano indicato, nella domanda on-line, la preferenza per una residenza gestita dall'Adisu territoriale di riferimento. Le preferenze devono comunque essere espresse secondo l'ordine di gradimento.

Fermi restando i criteri di assegnazione sopra esposti (graduatorie, preferenze, ecc.) per gli studenti già interni, qualora la prima preferenza combaci con il posto già occupato, si può considerare la richiesta quale conferma del posto alloggio.

Costo del posto alloggio

Agli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio viene detratto dall'importo lordo il costo medio convenzionale del servizio abitativo fruito o da fruire. Lo studente vincitore del solo posto alloggio e non di borsa di studio, ne fruisce gratuitamente.

Il costo del servizio per tutte le residenze di **Roma**, è fissato in:

€ 145,00 mensili per alloggio in stanza singola;

€ 135,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia "superiore" (Residenza Valleranello);

€ 125,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia.

Per la residenze studentesca di **Latina** è fissato in:

€ 120,00 mensili per alloggio in stanza singola;

€ 100,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia.

Per le residenze studentesche di **Viterbo** è fissato in:

€ 120,00 mensili per alloggio in stanza singola;

€ 100,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia.

Per le residenze studentesche di **Cassino** è fissato in:

€ 120,00 mensili per alloggio in stanza singola;

€ 100,00 00 mensili per alloggio in stanza doppia.

Agli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio viene detratto dall'importo della borsa di studio il costo del servizio abitativo, con le seguenti modalità: € 500,00 con la 1a rata e il residuo con la 2a rata. Qualora l'importo della borsa sia inferiore al costo da detrarsi, l'interessato dovrà regolarizzare il pagamento entro il termine massimo del 31 ottobre 2016.

Qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, Laziodisu può adire le vie legali per il recupero dei crediti e comunque, può detrarre le somme dovute rifacendosi su eventuali futuri benefici economici da attribuire a qualsiasi titolo allo studente stesso, ivi compreso il deposito cauzionale e/o il rimborso della tassa regionale.

Agli studenti vincitori di borsa di studio iscritti al 1° anno fuori corso di nuovo e nuovissimo ordinamento, il costo complessivo del servizio abitativo pari a mesi 5 e mezzo, viene così detratto: € 250,00 dalla 1a rata della borsa, e il restante importo detratto dal saldo.

Per gli ulteriori 5 mesi e mezzo la fruizione del servizio abitativo è a titolo gratuito, in considerazione del fatto che il diritto alla borsa per il 1° anno fuori corso è pari al 50% dell'importo.

Rinuncia al posto alloggio

Lo studente procede alla rinuncia del posto alloggio richiesto attraverso comunicazione da presentare o da far pervenire all'Adisu territoriale di competenza entro il 18 ottobre 2015.

Allo studente che effettua rinuncia al beneficio del posto alloggio successivamente all'accettazione formale, viene trattenuto dalle provvidenze economiche il costo del servizio abitativo usufruito.

Mantenimento dello status di fuori sede a seguito della rinuncia al posto alloggio

Ai fini del presente bando lo studente che effettua rinuncia al posto alloggio può mantenere lo status di "fuori sede" a condizione di presentare contestualmente all'atto di rinuncia al posto alloggio, copia di un contratto di locazione a titolo oneroso, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate per un periodo corrispondente a dieci mesi.

In caso contrario sarà classificato come "pendolare calcolato".

Servizio per studenti con disabilità

Gli studenti con grado di disabilità pari o superiore al 66%, o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n.104, possono fruire di assistenza previa presentazione di domanda, con partecipazione al costo del servizio nella misura di € 65,00 mensili. Essi possono, altresì, beneficiare del servizio di trasporto, corrispondendo un importo mensile pari ad € 12,00.

Gli studenti disabili dovranno effettuare il pagamento presso l'Adisu territoriale di competenza.

Il mancato pagamento nei termini previsti dal regolamento delle somme dovute comporterà la revoca dell'assistenza, e il recupero da parte di Laziodisu del debito accertato.

Restituzione della cauzione

La restituzione del deposito cauzionale è effettuata a seguito del rilascio del posto alloggio e dietro presentazione della ricevuta originale del versamento precedentemente effettuato.

Laziodisu potrà trattenere dal deposito cauzionale gli eventuali crediti che vanta, a vario titolo, nei riguardi dello studente interessato.

Revoca del posto alloggio e decadenza (cause aggiuntive a quelle previste all'art. 24)

Costituiscono motivo di revoca del posto alloggio:

- a) lo svolgimento contestuale del servizio di volontariato civile;
- b) la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dell'utilizzo del proprio posto alloggio. In caso di revoca per cessione indebita del posto alloggio assegnato lo studente dovrà corrispondere per il periodo abitativo usufruito l'importo di € 20,00 giornaliero, indipendentemente dalla tipologia di stanza;
- c) il mancato utilizzo del posto alloggio assegnato per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto alla Direzione della Residenza, e comunque per un periodo inferiore a 10 giorni mensili. In detto caso Laziodisu, previo accertamento dell'assenza, può liberare l'alloggio dagli oggetti eventualmente presenti nella stanza, che saranno conservati in locali della Residenza a rischio e spese dell'assegnatario, per un massimo di tre mesi.
- d) nel solo caso delle "matricole" il mancato conseguimento del requisito minimo di merito entro i termini richiesti dal bando. In detto caso, lo studente dovrà rimborsare il periodo dell'alloggio fruito al costo di 200 euro al mese per la stanza doppia e 250 euro al mese per la stanza singola;
- e) un comportamento che non sia conforme a quanto previsto dal Regolamento delle residenze, o che arrechi danni a persone o cose.

Costituiscono motivo di decadenza dal posto alloggio:

- a) il conseguimento del titolo accademico relativo al proprio ciclo di studi;
- b) la rinuncia agli studi o il trasferimento presso un'Università con sede legale fuori dal Lazio;
- c) il mancato trasferimento/accettazione presso la residenza assegnata nei termini previsti.

Per gli eventuali periodi di occupazione dell'alloggio senza titolo, lo studente è tenuto a corrispondere un importo giornaliero di € 20,00, indipendentemente dalla tipologia della stanza, a titolo di indennità di occupazione.

A seguito di provvedimenti di revoca/esclusione, lo studente è tenuto al rilascio dell'alloggio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata a/r .

Nell'ipotesi in cui lo studente non provveda alla riconsegna dell'alloggio entro i termini sopra indicati, Laziodisu, anche in assenza dell'interessato, procederà a rimuovere oggetti e cose presenti all'interno dell'alloggio, di cui redigerà apposito inventario nel relativo verbale di sgombero. I predetti materiali saranno custoditi in deposito presso Laziodisu e le relative spese saranno addebitate allo studente.

Art.17 - Contributo per la mobilità internazionale degli studenti

Gli studenti "vincitori" o "idonei non vincitori" di borsa di studio, selezionati dalla propria università per i programmi di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea per l'a.a. 2015/2016 (Erasmus/Socrates), possono presentare domanda per una integrazione di borsa.

Laziodisu mette a concorso, 235 borse integrative per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o non comunitari così distribuite:

- n. 105 per l'Adisu Roma Uno;
- n. 47 per l'Adisu Roma Due;
- n. 47 per Adisu Roma Tre;
- n. 24 per Adisu Cassino;
- n. 12 per Adisu Viterbo.

I fondi disponibili destinati ai contributi integrativi di cui sopra sono così ripartiti:

- il 90% agli studenti "anni successivi";
- il 10% agli studenti "matricole" iscritti ai corsi laurea specialistica di 2° livello.

Al momento della compilazione del modulo on-line, lo studente deve indicare la durata della esperienza formativa per cui è stato selezionato.

Lo studente "vincitore" deve comunicare all'Adisu territoriale, entro 30 giorni l'avvenuto rientro in Italia.

La corresponsione del contributo viene effettuata in un'unica soluzione.

L'erogazione del contributo, unicamente per i mesi autorizzati e finanziati dall'Università (ad esclusione quindi di eventuali periodi di prolungamento del soggiorno), è subordinata alla partecipazione al programma di mobilità che dovrà essere attestata dall'Università italiana di appartenenza.

L'importo del contributo è pari a un massimo di € 510,00 su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino a un massimo di dieci mesi. Da detto importo è detratto l'ammontare di un'eventuale borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro eventuale accordo bilaterale specifico.

Il rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) è concesso sino all'importo massimo di 150,00 €.

Lo studente vincitore di posto alloggio può conservarlo a condizione che l'assenza per l'esperienza formativa non sia superiore a novanta giorni. Trascorso tale periodo decade automaticamente dal diritto al posto alloggio.

Pertanto può presentare domanda di posto alloggio esclusivamente lo studente la cui permanenza all'estero sia uguale o inferiore a tre mesi, nel periodo compreso tra il 1 novembre 2015 e il 31 ottobre 2016.

In nessun caso potrà riconoscersi allo studente uno status di "fuori sede" in difetto della documentazione atta a comprovare che il periodo che ha trascorso all'estero con il programma di mobilità internazionale, e quello coperto dal contratto di locazione sia complessivamente pari a dieci mesi.

Art. 18 Premio di laurea

Gli studenti “vincitori” di borsa di studio nell’a.a. 2014/2015²², iscritti ai corsi di laurea del nuovo e nuovissimo ordinamento, che conseguano il titolo entro la durata legale del relativo corso di studi, possono beneficiare di un importo integrativo pari al 50% della borsa di studio ottenuta nell’anno accademico di riferimento della laurea.

Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del titolo entro il 1° anno fuori corso.

Gli studenti che siano già stati dichiarati “vincitori” di questo beneficio per un ciclo di studi non possono presentare nuovamente domanda.

Gli studenti, entro 30 giorni dal conseguimento del titolo, devono trasmettere la domanda rispettando la seguente procedura:

- a) compilazione on-line del modulo di partecipazione accessibile dall'interno dell'area riservata dello studente;
- b) trasmissione della domanda con modalità on-line utilizzando il PIN.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei passaggi della procedura sopra elencata, comporta l'esclusione dal conferimento del premio di laurea.

L'assegnazione del premio di laurea è subordinata alla disponibilità dei fondi stanziati annualmente.

Nel caso in cui le richieste fossero eccedenti, si procederà all'attribuzione del beneficio sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto del voto più alto di laurea, ed a parità di punteggio, del valore minore ISEE dichiarato nell'ultima domanda di borsa di studio.

In via transitoria, e fino alla data del 1 dicembre 2015 verranno accettate le domande trasmesse in formato cartaceo mediante invio di raccomandata a/r alle Adisu di riferimento, secondo le modalità di cui all'art. 18 del Bando Unico dei Concorsi a.a. 2014-15.

•TITOLO V – PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Art.19 - Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande

A partire dall'a.a.2015/2016 la sola modalità di trasmissione della domanda e di tutta la documentazione richiesta è quella *on line* tramite PIN identificativo.

Registrazione

Gli studenti devono inserire un “nome utente” e una “password” di propria invenzione. Chi ha già utilizzato la procedura negli anni precedenti vedrà confermate le proprie credenziali di accesso e non dovrà procedere ad una ulteriore registrazione.

Richiesta PIN

Gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo, già registrati nel sistema, possono accedere dalla propria “area riservata” alla pagina “Ostium” dedicata alle procedure di autenticazione, e procedere poi secondo le indicazioni visibili nelle varie schermate. Questa procedura deve essere effettuata entro il 23 settembre 2015.

Gli studenti che partecipano per **la prima volta** al Bando unico dei concorsi (c.d. primi ingressi) devono prima registrarsi, e poi possono procedere in due modi:

- a) dalla propria “area riservata” entrare nella sezione “Ostium” e proseguire con l'autenticazione, secondo le indicazioni visibili nelle varie schermate. La procedura si

²² DPCM del 9 aprile 2001, art 3 comma 5

conclude con l'invio della richiesta di PIN tramite raccomandata a/r entro il termine perentorio del 9 settembre 2015.

- b) recarsi presso l'ufficio borse di studio dell'Adisu più vicino, ed effettuare l'autenticazione direttamente allo sportello presentando un documento d'identità in corso di validità e la relativa fotocopia. Questa procedura dovrà essere effettuata entro il 28 settembre 2015 alle ore 12,00.

Trasmissione on-line della domanda – Prima fase

Dal 23 luglio 2015 e fino al 9 settembre 2015 alle ore 12,00, gli studenti devono compilare la domanda on line di partecipazione ai concorsi, dichiarando la veridicità dei dati inseriti.

Terminata la compilazione del modulo il sistema attesta in automatico il ricevimento della domanda, rilasciando un numero identificativo.

Gli studenti che entro il giorno 9 settembre 2015 ore 12,00 non abbiano completato la compilazione del modulo di domanda on-line secondo la procedura sopra indicata, sono dichiarati esclusi.

Pubblicazione delle graduatorie provvisorie

Entro il 16 settembre 2015 Laziodisu provvede alla pubblicazione degli esiti provvisori dei concorsi, con lo scopo di notificare agli studenti la personale posizione, in ordine ad eventuali rettifiche/integrazioni da apportare.

Modifiche, correzioni, integrazioni

Dal 16 settembre 2015 al 28 settembre 2015 è nuovamente consentito l'accesso al modulo on-line. Attraverso la funzione "Inserisci variazione/integrazione" gli studenti possono apportare eventuali rettifiche/integrazioni a quanto dichiarato in precedenza e procedere alla trasmissione attraverso la funzione "trasmissione modificazioni".

Le correzioni dei dati riferiti alla condizione economica/patrimoniale vengono prese in esame soltanto se sottoscritte e definite presso i CAF entro il 9 settembre 2015.

Invio della domanda modalità on line tramite PIN

Lo studente, sia che confermi i dati precedentemente inseriti sia che abbia apportato modifiche, deve procedere alla trasmissione on line tramite PIN a pena di esclusione entro il termine perentorio del 28 settembre 2015 alle ore 17,00.

Gli studenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea devono allegare in formato digitale:

- a) copia del permesso di soggiorno (o la documentazione cartacea attestante la richiesta/rinnovo dello stesso);
- b) dichiarazione reddituale/patrimoniale e della composizione del nucleo familiare rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di origine. La documentazione dovrà essere comunque prodotta in originale entro il 31 marzo 2016 presso l'Ufficio benefici a concorso dell'Adisu di riferimento.

Gli studenti italiani residenti all'estero e con redditi prodotti all'estero non autocertificabili ai sensi del precedente art. 12 devono allegare l'originale della Dichiarazione reddituale rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di produzione del reddito.

Il mancato rispetto dei tempi e delle procedure richieste, e l'invio di domande con modalità diversa dalla trasmissione tramite PIN e comunque non conformi a quanto sopra indicato, comporta l'esclusione da tutti i benefici, indipendentemente dalla corretta compilazione e/o trasmissione della domanda on line.

Art.20 – Scadenze

Per la partecipazione al Bando Unico dei Concorsi gli studenti devono attenersi alle seguenti procedure, avendo cura di rispettare le scadenze previste:

Presentazione delle domande	
dal 23 luglio al 9 settembre 2015 alle ore 12.00	Compilazione della domanda on-line
dal 16 settembre 2015 al 28 settembre 2015 alle ore 17.00	Termine per effettuare correzioni in caso di errori/anomalie e invio della domanda on line tramite PIN
Richiesta PIN	
Entro il 9 settembre 2015	Termine per l'invio alle Adisu della raccomandata a/r di richiesta del PIN
Entro il 23 settembre 2015	Termine per l'invio della liberatoria per la richiesta del PIN per via telematica da parte di studenti già registrati negli anni passati.
Entro il 28 settembre 2015 ore 12	Termine per l'identificazione <i>de visu</i> presso gli sportelli delle Adisu di competenza e per la modifica del numero di cellulare già registrato a sistema per l'invio del PIN
DSU/ISEE	
Entro il 9 settembre 2015	Sottoscrizione della DSU per le prestazioni per il diritto allo studio (solo per studenti con reddito in Italia)
16 ottobre 2015	Termine per il reperimento DSU in banca dati INPS
Iscrizione	
18 novembre 2015	Limite per l'iscrizione universitaria relativamente al concorso di posto alloggio
31 marzo 2016	Limite iscrizione universitaria relativamente al concorso di borsa di studio, e termine ultimo per la regolarizzazione della posizione concorsuale.

•TITOLO VI – FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

Art.21 – Criteri di formazione delle graduatorie

Per l'a.a. 2015/2016 i fondi e i servizi disponibili per i concorsi di cui al presente bando, sono così ripartiti:

- il 25% agli studenti "matricole";
- il 75% agli studenti "anni successivi".

In funzione della verifica dei requisiti richiesti, della posizione in graduatoria e della disponibilità dei fondi per ciascun concorso bandito, lo studente può essere classificato come:

- "vincitore";
- "idoneo (non vincitore)";
- "escluso".

Sono dichiarati “idonei (non vincitori)” gli studenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, non possono essere dichiarati “vincitori” per mancanza di disponibilità.

La selezione dei beneficiari ²³ dei concorsi di cui al presente bando viene effettuata in base ai criteri sotto indicati:

a) “**Matricole**” per gli iscritti a un 1° anno: la graduatoria provvisoria e quella definitiva, effettuata senza alcuna differenziazione per università, corsi di studio e livelli di corso di studi, è definita in ordine crescente di reddito sulla base dell’ISEE.

A parità di ISEE ²⁴ si terrà conto della maggiore età anagrafica dello studente.

b) “**Anni successivi**”: le graduatorie provvisorie e quelle definitive vengono redatte sulla base del “coefficiente congiunto”, ottenuto con la seguente formula:

$$C = 0,7 \times CFNRip + 0,04 \times MediaN + 0,26 \times ISEEN$$

dove **CFNRip** è il coefficiente di merito normalizzato riparametrato in funzione dell’eventuale utilizzo del bonus e della possibile acquisizione di crediti maggiori da quelli previsti dal DPCM:

$$CFNRip = \frac{CFN - CFN_{min}}{CFN_{max} - CFN_{min}}$$

in cui il **CFN** è il coefficiente di merito normalizzato:

$$\frac{\text{Merito conseguito} - \text{Merito minimo previsto}}{\text{Merito massimo conseguibile} - \text{Merito minimo previsto}}$$

I due estremi, il massimo ed il minimo, saranno in funzione della distribuzione dei crediti di tutti gli studenti dell’anno accademico in corso.

La **mediaN** è la media dei voti normalizzata:

$$MediaN = \frac{Media - 18}{30 - 18}$$

²³ DPCM 9 aprile 2001, art.4

²⁴ DPCM 9 aprile 2001, artt. 15 e 16

e l'**ISEEN** è l'ISEE normalizzato:

$$\frac{ISEEDSU}{1 - ISEE_{max}}$$

in cui l'ISEE massimo è il limite riportato da bando.

Per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi dei corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione, le graduatorie sono effettuate in stretto ordine crescente di ISEE.

Ciascuna Adisu trasmetterà alle Università di riferimento gli elenchi dei beneficiari dei concorsi, per i seguiti di competenza.

Scorrimenti di graduatoria

Successivamente alla pubblicazione degli esiti definitivi, in caso di stanziamento di fondi integrativi, questi saranno destinati con gli stessi criteri di cui al precedente articolo, agli studenti "idonei (non vincitori)" fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

La comunicazione del cambio di status da "idoneo" a "vincitore" agli studenti sarà data nella sezione "Storico esiti/pagamenti", accessibile dalla propria area riservata sul sito www.laziodisu.it, nonché attraverso specifici avvisi.

Agli studenti nominati vincitori di borsa a seguito di successive assegnazioni, verrà detratto l'importo corrispondente ai pasti gratuiti eventualmente fruiti, computati alla tariffa di 1a fascia.

Art.22 Pubblicazione degli esiti dei concorsi

Gli esiti dei concorsi provvisori/definitivi sono pubblicati da Laziodisu e resi disponibili sul sito www.laziodisu.it. Gli stessi sono consultabili da qualsiasi postazione internet.

La pubblicazione delle graduatorie e ogni altra eventuale comunicazione concorsuale sarà effettuata sulla base di procedure che garantiscano la tutela della riservatezza con riferimento ai dati sensibili come previsto dalla legge. A tale scopo, in sede di domanda, è attribuito ad ogni studente un codice individuale per la verifica e la consultazione delle relative graduatorie.

Entro la fine di ottobre 2015 sono pubblicati gli esiti definitivi del concorso relativo al posto alloggio.

Entro la fine di novembre 2015 sono pubblicati gli esiti definitivi del concorso borse di studio e contributo integrativo esperienze formativo all'estero.

La graduatoria relativa al concorso Premio di laurea è pubblicata entro il primo semestre del 2016.

In presenza di errori ed omissioni Laziodisu può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive.

Avverso gli esiti definitivi della graduatoria, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al T.A.R. Lazio tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro i termini previsti per l'impugnazione.

Art. 23 Cause di esclusione o decadenza

Sono esclusi dai concorsi gli studenti:

- "primi ingressi" che, avendo scelto l'opzione di richiesta PIN tramite raccomandata a/r, non hanno richiesto il PIN entro il 9 settembre 2015;
- "primi ingressi" che avendo scelto l'opzione identificazione *de visu* non si siano presentati presso le Adisu di competenza per l'identificazione entro le ore 12.00 del 28 settembre 2015;
- che hanno già presentato domanda di borsa di studio negli anni passati, ma non hanno inviato il modulo di richiesta PIN entro il 23 settembre 2015 alle ore 12.00;
- che non hanno trasmesso la domanda on-line utilizzando il PIN;
- che abbiano inviato la domanda tramite raccomandata a/r anziché trasmetterla usando il PIN;

- f) che non hanno proceduto all'invio della domanda con le modalità e nei termini previsti dal presente bando, o che comunque non abbiano presentato la stessa secondo le prescrizioni previste dal bando;
- g) che non risultano iscritti all'Università entro il 31 marzo 2016, ed entro il 18 novembre 2015 per le domande di posto alloggio;
- h) che non abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 per le borse di studio;
- i) che superano le soglie reddituali/patrimoniali stabilite dal presente Bando;
- j) che sottoscrivano la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio successivamente al 9 settembre 2015;
- k) la cui DSU non è reperita presso la banca dati INPS entro il 16 ottobre 2015;
- l) che entro il 28 settembre 2015 non allegghino alla domanda in formato digitale la documentazione reddituale e patrimoniale riferita ai redditi familiari prodotti all'estero (eventualmente da integrare);
- m) che, in presenza di redditi/patrimoni prodotti all'estero, non producano la documentazione originale relativa al reddito familiare entro il 31 marzo 2016;
- n) che regolarizzino la propria posizione amministrativa dopo il 31 marzo 2016;
- o) che rinuncino agli studi prima della conclusione dell'anno accademico;
- p) che non comunichino tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenimento, ogni variazione in ordine ai dati dichiarati tra cui il cambio di residenza, domicilio, ecc.;
- q) che si trovino in una situazione per la quale, a norma del presente bando e della normativa da esso richiamata, non abbiano diritto ad usufruire dei benefici;
- r) che producono dichiarazioni non veritiere.

Sono dichiarati decaduti dal beneficio borsa di studio gli studenti che entro sei mesi dall'attribuzione dello stato di "vincitore" di borsa di studio non comunicano le proprie coordinate bancarie

In particolare per quanto riguarda il requisito di merito, sono esclusi dai concorsi gli studenti:

- a) iscritti ad anni di corso successivi al primo, che effettuano un passaggio di corso di studio durante lo stesso anno accademico, con riconoscimento di crediti/esami inferiore ai requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- b) iscritti ad un primo anno, che non conseguano il merito previsto dal bando entro i termini stabiliti;
- c) che siano già in possesso di una laurea/diploma dello stesso livello;
- d) che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero e si iscrivano ad un corso di studio dello stesso livello riconosciuto;
- e) che siano iscritti o che siano stati iscritti precedentemente ad un "fuori corso intermedio" o "ripetente" (ad eccezione degli studenti iscritti, come 2° anno ripetente di una laurea triennale - alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma "Tor Vergata" o come 2° anno ripetente - laurea specialistica biennale alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma "Tor Vergata");
- f) che abbiano effettuato passaggi di corso di laurea con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso;
- g) che abbiano effettuato il trasferimento della sede di studi e vengano iscritti ad un anno di corso al quale erano stati già iscritti presso l'Università di provenienza;
- h) che si trovino in situazione di incompatibilità con i benefici previsti dal presente bando in relazione a disposizioni contenute da altre leggi e regolamenti;
- i) che siano titolari di borsa di studio pubblica/privata per lo stesso anno accademico e/o di corso, fatte salve le borse per l'integrazione dell'attività di formazione o di ricerca con soggiorni all'estero e le borse di collaborazione attribuite dall'Università, nonché altri benefici per i quali la normativa vigente preveda il cumulo;
- j) che, già in possesso di un titolo accademico di durata legale quinquennale, si iscrivano ad un corso di una laurea di 1° o 2° livello;
- k) che si iscrivano ad un primo anno di corso di laurea specialistica di 2° livello in possesso di un titolo accademico relativo ad un corso di studi di durata quadriennale; gli stessi potranno parteciparvi quali iscritti ad un secondo anno di laurea specialistica;
- l) che siano contemporaneamente iscritti a più corsi di studio o iscritti ad un nuovo corso di studio e non abbiano concluso il precedente (con acquisizione del titolo o per rinuncia), salvo quanto previsto dal DM 28 settembre 2011.
- m) che si trovino in difetto dei requisiti formali e sostanziali previsti;

- n) che siano vincitori o destinatari di borse erogate da altri enti/soggetti, pubblici e privati, ivi comprese quelle assegnate dal Ministero degli Affari Esteri. In tal caso, gli interessati possono, comunque, optare per il beneficio erogato da Laziodisu previa esibizione di rinuncia consegnata all'altro ente;
- o) cui sia stata comminata l'esclusione dai benefici per il rimanente periodo di studi;
- p) che si trasferiscono presso un'università con sede legale fuori dalla Regione Lazio;
- q) che hanno già conseguito il titolo accademico relativo al proprio ciclo di studi;
- r) che hanno effettuato formale rinuncia agli studi;

In particolare per il beneficio "Posto alloggio", sono esclusi dai concorsi gli studenti:

- a) ai quali sia stata disposta in un anno accademico precedente la revoca del posto alloggio per averne consentito l'indebito utilizzo a terzi, o altro motivo previsto;
- b) che perfezionino l'iscrizione all'università successivamente al 18 novembre 2015;
- c) che svolgano contestualmente il servizio di volontariato civile;
- d) che abbiano ceduto a terzi, a qualsiasi titolo, l'utilizzo del proprio posto alloggio. In caso di revoca per cessione indebita del posto alloggio assegnato, lo studente dovrà corrispondere per il periodo di servizio fruito l'importo di € 20,00 giornaliero, indipendentemente dalla tipologia di stanza;

Sono dichiarati decaduti dal posto alloggio gli studenti:

- a) che non provvedano all'accettazione/trasferimento presso la residenza assegnata nei termini indicati;
- b) che non abbiano utilizzato il posto alloggio assegnato per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto alla Direzione della Residenza, e comunque per un periodo inferiore a 10 giorni mensili. In detto caso Laziodisu, previo accertamento dell'assenza, può liberare l'alloggio dagli oggetti eventualmente presenti nella stanza, che saranno conservati in locali della Residenza a rischio e spese dell'assegnatario, per un massimo di tre mesi;
- c) nel solo caso delle matricole: che non abbiano conseguito il requisito minimo di merito entro i termini richiesti dal bando. In detto caso, lo studente dovrà rimborsare di 200 euro al mese per la stanza doppia e 250 euro al mese per la stanza singola per il periodo di fruizione dell'alloggio.

•TITOLO VI - Accertamenti e revoche, sanzioni, obblighi di comunicazione

Art.24 – Accertamenti

Laziodisu effettua, a norma di legge, accurati controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti risultati "vincitori" o "idonei (non vincitori)" dei concorsi.

A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto auto certificato, l'Ente può effettuare tutte le indagini che ritiene opportune, anche rivolgendosi ai seguenti organi:

- a) Polizia Tributaria;
- b) Amministrazione Finanziaria dello Stato;
- c) Amministrazioni comunali;
- d) Agenzia del Territorio;
- e) Scuole di ogni ordine e grado;
- f) Enti mutualistici;
- g) Università e agli altri Uffici depositari dei dati relativi alle condizioni economiche/di merito scolastico/situazione anagrafica.

Laziodisu può inoltre effettuare controlli reddituali a campione, diversificati per tipologia di studi e/o per anno di corso e/o per fasce reddituali, utilizzando l'accesso informatizzato alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Accertamento di difformità e relative sanzioni

Nel caso in cui nel corso delle procedure di verifica, si riscontrassero difformità tra quanto dichiarato dallo studente e quanto accertato in sede di controllo, Laziodisu procede alla sospensione dei benefici, e avvia il conseguente procedimento amministrativo nei riguardi dell'interessato.

Ove dalle indagini effettuate sia comprovato che lo studente ha reso false dichiarazioni proprie o del nucleo familiare, tali da superare il limite ISEE o ISPE, fermo restando quanto stabilito dall'art.316 ter C.p., egli decade dal diritto a fruire dei benefici, ed è sottoposto a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché al rimborso dei costi dei servizi fruiti, perdendo il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi ai sensi dell'art.10 c.3 del Dlgs 68/2012.

Art.25 – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003

Preliminarmente alla compilazione della domanda on-line, lo studente viene edotto in merito al trattamento e alla diffusione dei dati e delle informazioni previste all'art.13 del D.Lgs. n.196/2003.

Procedendo alla compilazione della domanda lo studente attesta di avere preso visione di quanto contenuto nella relativa informativa e in particolare, che:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti è effettuato esclusivamente per i fini istituzionali di Laziodisu previsti dalla legge, e in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati;
- b) i dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti e non corretti, e accessi non autorizzati;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio e dagli obblighi contabili e fiscali. L'eventuale rifiuto a fornirli, ovvero il mancato consenso al loro trattamento, comporta l'impossibilità del conferimento dei benefici;
- e) lo studente può esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti previsti dal D.Lgs.196/2003;
- f) i dati possono essere consultati e trasmessi agli altri soggetti indicati dalla legge per le verifiche e il trattamento di rispettiva competenza;
- g) i dati personali sono utilizzati per le finalità istituzionali di Laziodisu, nonché per offrire conoscenza delle iniziative, attività e benefici riservati agli studenti vincitori di borsa di studio.
- h) le graduatorie sono pubblicate nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali contenuti.

Ai fini del presente bando e di ogni altra attività conseguente e connessa, è responsabile del trattamento dei dati personali Laziodisu - Via C. De Lollis, 24b - 00185 Roma.

Roma 23 luglio 2015

Il vice Direttore Generale
Ing. Antonio De Michele

•ALLEGATO A – SEDI ADISU

Università, Istituzioni universitarie e Adisu territoriali di Laziodisu di riferimento *

Adisu Roma Uno Via Cesare De Lollis, 22 - 00185 Roma Telefono 06.4970602 – 06.4970699 - 06.49707535 – 06.49707614 – 06.49707655 – Fax 06.4970251	Per gli studenti iscritti a: - “Sapienza Università di Roma” e sedi distaccate; - Accademia di Belle Arti di Roma; - Libera Accademia di Belle Arti “Rome University of Fine Arts”; - Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “S. D’Amico”; - Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma; - Istituto Sup.re di Industrie Artistiche di Roma “I.S.I.A.”; - Conservatorio Statale di musica “O. Respighi” di Latina; - Accademia di Costume e Moda; - Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione; - Saint Louis College of Music; - Università Europea di Roma; - LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - Libera Università Maria SS. Assunta “LUMSA”; - Università degli studi di Roma “Foro Italico”; - SSML San Domenico, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici.
Adisu Roma Due Via Cambridge, 115. - 00133 Roma Telefono 06.204101 – 06.204101303 – 06.204101306 – 06.204101380 – Fax 06.204101307	Per gli studenti iscritti a: - Università degli Studi “Tor Vergata”
Adisu Roma Tre Via della Vasca navale, 79 - 00146 Roma Telefono 0655340729 – 0655340733 Fax 06.5593852	Per gli studenti iscritti a: - Università degli Studi “Roma Tre”; - Accademia di Danza di Roma; - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro; - Università degli Studi Internazionali di Roma “UNINT”; - Università Campus Bio-Medico -Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Gregorio VII".
Adisu Cassino Via Garigliano 86/A - 03043 Cassino Telefono 0776.3258237 – 0776.3258238 – 0776.3258239 – Fax 0776.32588214	Per gli studenti iscritti a: - Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale e sedi distaccate; - Accademia di Belle Arti di Frosinone; - Conservatorio “L. Refice” di Frosinone; - Università telematiche.
Adisu Viterbo Via Cardarelli, 75 - 01100 Viterbo Telefono 0761.270610 – 0761.270611 – Fax 0761.274666	Per gli studenti iscritti a: - Università degli Studi della Tuscia; - Accademia di Belle Arti di Viterbo.

Il presente elenco ha valore riepilogativo: gli studenti iscritti presso Istituzioni universitarie e Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica non presenti in questo allegato e riconosciuti dal MIUR, possono presentare domanda di partecipazione.

• **ALLEGATO B – PENDOLARI**

Albano Laziale
Anguillara
Ardea
Ariccia
Bracciano
Campagnano
Capena
Casape
Castel Gandolfo
Castel Madama
Castel S. Pietro
Castelnuovo di Porto
Cerveteri
Ciampino
Colonna
Fara Sabina
Fiano

Fiumicino
Fonte Nuova
Formello
Frascati
Galliciano
Genzano
Grottaferrata
Guidonia
Ladispoli
Lanuvio
Lariano
Marcellina
Marino
Mentana
Monte Porzio Catone
Montecompatri
Montelibretti

Monterotondo
Morlupo
Nemi
Palestrina
Poli
Pomezia
Riano
Rocca di Papa
Rocca Priora
S. Angelo Romano
S. Cesareo
S. Gregorio da Sassola
Sacrofano
Tivoli
Trevignano
Velletri
Zagarolo

•ALLEGATO C – FUORI SEDE

Accumoli	Capranica Prenestina	Ferentino
Acquafondata	Caprarola	Fiamignano
Acquapendente	Carbognano	Filacciano
Acuto	Carpineto	Filettino
Affile	Casalanico	Fiuggi
Agosta	Casalvieri	Fondi
Alatri	Casaprota	Fontana Liri
Allumiere	Casperia	Fontechiari
Alviano	Cassino	Forano
Alvito	Castel di Tora	Formia
Amaseno	Castel S. Angelo	Frasso
Amatrice	Castel S. Elia	Frosinone
Anagni	Castelforte	Fumone
Anticoli Corrado	Castelliri	Gaeta
Antrodoto	Castelnuovo di Farfa	Gallese
Anzio	Castelnuovo Parano	Gallinaro
Aprilia	Castiglione Teverino	Gavignano
Aquino	Castro dei Volsci	Genazzano
Arce	Castrocielo	Gerano
Arcinazzo	Cave	Giuliano di Roma
Arlena di Castro	Ceccano	Gorga
Arnara	Celleno	Gradoli
Arpino	Cellere	Graffignano
Arsoli	Ceprano	Greccio
Artena	Cerreto	Grotte Castro
Ascrea	Cervara	Guarcino
Atina	Cervaro	Ischia di Castro
Attigliano	Ciciliano	Isola Liri
Ausonia	Cineto	Itri
Bagnoregio	Cisterna di Latina	Jenne
Barbarano	Città ducale	Labico
Bassano di Sutri	Città reale	Labro
Bassano in Teverina	Civita Castellana	Latera
Bassiano	Civitavecchia	Latina
Bellegra	Civitella d'Agliano	Lenola
Belmonte Castello	Civitella S. Paolo	Leonessa
Belmonte in Sabina	Colfelice	Licenza
Blera	Collalto Sabino	Longone Sabino
Bolsena	Colle di Tora	Lubriano
Bomarzo	Colle S. Magno	Maenza
Borbona	Colleferro	Magliano Romano
Borgo Velino	Collegiove	Magliano Sabina
Borgose	Collepardo	Mandela
Boville Ernica	Collevecchio	Manziana
Broccostella	Colli sul Velino	Marano Equo
Calcata	Concerviano	Marcetelli
Camerata Nuova	Configni	Marta
Campo di mele	Contigliano	Mazzano Romano
Campoli Appennino	Corchiano	Micigliano
Canale Monterano	Coreno Ausonio	Minturno
Canepina	Cori	Mompeo
Canino	Cottanello	Montalto di Castro
Cantalice	Esperia	Montasola
Cantalupo	Fabrica di Roma	Monte Romano
Canterano	Faleria	Monte S. Biagio
Capo di monte	Falvaterra	Monte S. Giovanni in Sabina
Capranica	Farnese	Monte S. Giovanni Campano

Montebuono
Montefiascone
Monteflavio
Montelanico
Monteleone Sabino
Montenero Sabino
Monterosi
Montopoli
Montorio Romano
Moricone
Morolo
Morro Reatino
Nazzano
Nepi
Nerola
Nespolo
Nettuno
Norma
Olevano
Onano
Oriolo Romano
Orte
Orvinio
Paganico Sabino
Paliano
Palombara Sabina
Pastena
Patrica
Percile
Pescorocchiano
Pescosolido
Petrella Salto
Piansano
Picinisco
Pico
Piedimonte S. Germano
Piglio
Pignataro Interamna
Pisoniano
Pofi
Poggio Bustone
Poggio Catino
Poggio Mirteto
Poggio Moiano
Poggio Nativo
Poggio S. Lorenzo
Pontecorvo
Pontinia
Ponzano Romano
Posta
Posta Fibreno
Pozzaglia Sabina
Priverno
Proceno
Prossedi
Rieti
Rignano Flaminio
Riofreddo
Ripi
Rivodutri

Rocca Canterano
Rocca d'Arce
Rocca di Cave
Rocca Massima
Rocca S. Stefano
Rocca Sinibalda
Roccagiovine
Roccagorga
Roccantica
Roccasecca
Roccasecca dei Volsci
Roiate
Ronciglione
Roviano
S. Ambrogio sul Garigliano
S. Andrea sul Garigliano
S. Apollinare
S. Biagio
Saracinesco
S. Donato Val di Comino
S. Elia Fiumerapido
S. Felice Circeo
S. Giorgio a Liri
S. Giovanni Incarico
S. Lorenzo Nuovo
S. Marinella
S. Oreste
S. Polo dei Cavalieri
S. Vito Romano
S. Vittore
Sabaudio
Salisano
Sambuci
Santopadre
Saracinesco
Scandriglia
Segni
Selci
Sermoneta
Serrone
Settefrati
Sezze
Sgurgola
Sonnino
Sora
Soriano nel Cimino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Ss. Cosma e Damiano
Stimigliano
Strangolagalli
Subiaco
Supino
Sutri
Tarano
Tarquinia
Terelle
Terracina
Tessennano
Toffia

Tolfa
Torre Cajetani
Torri in Sabina
Torrice
Torricella Sabina
Torrita Tiberina
Trevi nel Lazio
Trivigliano
Turanina
Tuscania
Vacone
Valentano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallepietra
Vallerano
Vallerotonda
Vallinfreda
Valmontone
Varco Sabino
Vasanello
Vejano
Veroli
Vetralla
Vicalvi
Vico nel Lazio
Vicovaro
Vignanello
Villa Latina
Villa S. Lucia
Villa S. Stefano
Villa S. Giovanni in Tuscia
Viterbo
Viticuso
Vitorchiano
Vivaro Romano

•ALLEGATO D – SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE CONSOLARE

La dichiarazione deve essere rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia e successivamente legalizzata dall'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura).

L' Ambasciata/Il Consolato di _____

Vista la documentazione presentata dallo/a studente/ssa :

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita __/__/__ Luogo di nascita _____ Cittadinanza _____

Sesso M ☐ F ☐ - Stato civile: Nubile/Celibe ☐ - Coniugato/a ☐ - Vedovo/a ☐ - Religioso/a ☐

Passaporto n° _____ data di emissione __/__/__

DICHIARA

che il nucleo familiare dello/a studente/ssa alla data del _____ è così composto:

n	Cognome	Nome	Data di nascita	Relazione di parentela	Reddito lordo in Euro
1					
2					
3					
4					
5					
6					

DICHIARA

che il reddito complessivo lordo della famiglia per l'anno 2013 ☐ 2014 ☐ è stato pari a Euro _____ applicando il tasso medio di cambio ufficiale per l'anno di riferimento²⁵

DICHIARA

che la situazione patrimoniale complessiva della famiglia al 31 dicembre 2014 è stata la seguente :

a) Proprietaria della casa di abitazione al 31/12/2014 : No ☐ - Sì ☐

con una superficie complessiva di _____ metri quadrati.

b) Proprietaria di altri fabbricati (inclusi quelli posseduti all'estero) al 31/12/2014 con una superficie complessiva di _____ metri quadrati.

c) La consistenza media del patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali ecc..) al 31/12/2014 è pari a Euro _____ applicando il tasso medio di cambio ufficiale per l'anno di riferimento²⁶

Firma dell'Ambasciatore o del Console
(o di chi ne fa le veci)

²⁵ Vedere Allegato F del Bando unico dei concorsi per l'a.a. 2015/2016

²⁶ Vedere Allegato F del Bando unico dei concorsi per l'a.a. 2015/2016

Elenco dei paesi particolarmente poveri non appartenenti all'Unione Europea

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 118 - "Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001")

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

Afghanistan	Angola
Bangladesh	Benin
Bhutan	Burkina Faso
Burundi	Cambogia
Repubblica del Ciad	Comoros
Congo (Repubblica Democratica del)	Corea (Repubblica Democratica di)
Eritrea	Etiopia
Gambia	Gibuti
Guinea	Guinea Bissau
Guinea Equatoriale	Haiti
Kenya	Kiribati
Kirghizistan	Laos
Lesotho	Liberia
Madagascar	Malawi
Mali	Mauritania
Mozambico	Myanmar
Nepal	Niger
Repubblica Centro Africana	Ruanda
Samoa	Sao Tome & Principe
Senegal	Sierra Leone
Solomon Islands	Somalia
Sudan	Sudan del Sud
Tagikistan	Tanzania
Timor Est	Togo
Tuvalu	Uganda
Vanuatu	Yemen
Zambia	Zimbabwe

• **ALLEGATO F - LISTINO CAMBIO/VALUTA ANNUALE**

Listino cambi medie annuali

<http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiMedieAForm>

Fonte: Banca d'Italia

•ALLEGATO G – ELENCO RESIDENZE LAZIODISU

Adisu	Residenza	Indirizzo	Posti	Posti riservati a studenti diversamente abili	Totali
Roma Uno	A. Ruberti	Via Cesare De Lollis, 20 - Roma	178	57 per disabili non autosufficienti	235
	E. Tarantelli	Via De Dominicis, 13/15 – Roma	475	0	475
	Assisi	Via Assisi, 77 - Roma	80	8 disabili autosufficienti	88
	Valle Aurelia	Via Baldo degli Ubaldi, 256 - Roma	190	10 disabili autosufficienti	200
	Ponte di Nona	Via Ponte di Nona , Roma	151	12 disabili autosufficienti	163
	Villafranca	Via Villafranca – Latina	46	2	48
Roma Due	Falcone e Borsellino	Via Mario Angeloni, 13/17 - Roma	286	16 disabili autosufficienti	302
	New Cambridge	Via Cambridge 115 - Roma	40	7 disabili autosufficienti	47
	Archeologia	Via dell'Archeologia, 29 - Roma	122	8 disabili autosufficienti	130
Roma Tre	Valleranello	Via Valleranello, 99 Roma	380	20 disabili autosufficienti	400
Viterbo	San Sisto	Piazza San Sisto, 8 - Viterbo	61	4 disabili autosufficienti	65
	Cardarelli	Via Cardarelli, 77 - Viterbo	153	9 disabili autosufficienti	162
Cassino	Folcara	Loc. Folcara, Cassino	188	12 disabili autosufficienti	200
Totali			2350	165 *	2515

I posti riservati a studenti diversamente abili eventualmente non assegnati saranno, comunque, assegnati agli studenti aventi titolo